



FITA

Unione Nazionale Imprese di Trasporto

Sede Nazionale

00161 Roma – Via G. A. Guattani 13

Tel (06) 441881

Fax (06) 44249506 – E Mail : fita@cna.it

Sede di Bruxelles

ISB – 36-38, Rue Joseph II – 1000 – Bruxelles

Tel + 322 2307440

Fax + 322 2307219 – E-Mail : info@isbineurope.eu www.cnafita.it

Roma, 02 maggio 2013

**Alla Presidenza Naz.le CNA Fita
Al Consiglio Naz.le CNA Fita
Ai Presidenti Reg.li CNA Fita
Ai Resp.li Reg.li e Prov.li CNA Fita**

Prot. n. 072/MC/mti

OGGETTO: Circolare CNA Fita 11/2013. POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VETTORIALE (RCV) - DAL 10 MAGGIO NON PIÙ VALIDA PER DIMOSTRARE IL REQUISITO DI IDONEITÀ FINANZIARIA

Cari Colleghi,

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con **Circolare Prot. 11138 del 29 Aprile 2013** (di cui si allega copia), ha sancito, **a decorrere dal 10 Maggio 2013**, il **termine del periodo “transitorio” entro il quale era stato consentito l'utilizzo della polizza di responsabilità civile vettoriale (RCV)** ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria.

Come ricorderete, con la nota Prot. 002636 del 26.11.2012, il Ministero aveva introdotto, “in via assolutamente transitoria”, la possibilità di ovviare all'assenza, nell'ordinamento italiano, di una specifica polizza professionale così come richiamata nel citato Reg. 1071/2009, tramite l'utilizzo della polizza di responsabilità civile vettoriale.

Con la Circolare Prot. 11138/2013, la Direzione Generale per il Trasporto stradale e l'intermodalità, comunica ai competenti uffici delle province che “sul mercato assicurativo sono state introdotte apposite polizze di responsabilità civile professionale predisposte specificatamente per le imprese di trasporto”.

Come conseguenza dell'introduzione nel mercato italiano delle polizze di responsabilità professionale (Regolamento 1071/2009, art. 7, comma 2), la **circolare Prot. 11138/2013** esplicita che

A DECORRERE DALLE SEGUENTI DATE:

- **10 MAGGIO 2013 PER LE RICHIESTE DI ISCRIZIONI PRESENTATE ALL'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI (ovvero per i rinnovi annuali con scadenza successiva al 10 Maggio 2013)**
- **AL TERMINE DELLA VALIDITÀ DI UN ANNO DELLE POLIZZE DI RESPONSABILITÀ VETTORIALE GIÀ PRESENTATE** (in conformità alla nota Prot. 26326 del 26.11.2012)

NON POTRANNO PIÙ ESSERE CONSIDERATE IDONEE ALLA DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO DI IDONEITÀ FINANZIARIA LE POLIZZE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VETTORIALE

Dal 10 maggio 2013, nonostante l'inspiegabile contrarietà, palesemente e fortemente manifestata da ANITA e FAI, le **POLIZZE DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE** (Regolamento 1071/2009, art. 7, comma 2 - punto 7 della Circolare MIT Prot. 11551 del gg 11 Maggio 2012) **sono da ritenersi a tutti gli effetti**, come invece più volte sostenuto dalla CNA-Fita, **tra le modalità valide ai fini della dimostrazione del più volte richiamato requisito di idoneità finanziaria.**

Evidenziamo infine che la **circolare Prot. 11138/2013**, **conferma le altre modalità** utili per la dimostrazione dell'idoneità finanziaria, così come **esplicitate nella circolare MIT Prot. 11551 del gg 11 Maggio 2012** (allegata) e che sintetizziamo nella pagina che segue.

VI COMUNICHIAMO INOLTRE CHE LA CNA-FITA NAZIONALE HA GIÀ PREDISPOSTO UNA CONVENZIONE PER UNA POLIZZA PROFESSIONALE, COSÌ COME RICHiesto DAL MINISTERO, CHE SOSTITUIRÀ L'ATTUALE POLIZZA RCV. IN MERITO INVIEREMO A BREVE UNA SPECIFICA COMUNICAZIONE PER DETTAGLIARE I CONTENUTI E LE MODALITÀ PER EVENTUALI SOTTOSCRIZIONI.

Cordiali saluti

**f.to Il Responsabile Nazionale
Mauro Concezzi**

Allegati:

1. Circolare Prot. 11138/2013 DEL 29/04/2013
2. circolare MIT Prot. 11551 del gg 11 Maggio 2012

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa



IDONEITÀ FINANZIARIA – Circ. Prot.11551 del gg 11 Maggio 2012

Per garantire che le imprese di autotrasporto onorino gli obblighi finanziari assunti con tutti coloro che entrano in contatto con l'impresa stessa, il Reg. 1071/2009 prevede il rispetto del requisito di Idoneità Finanziaria

L'IDONEITÀ FINANZIARIA È SODDISFATTA DISPONENDO OGNI ANNO DI 9.000 euro per il primo veicolo e 5.000 euro per ogni veicolo eccedente il primo E DEVE ESSERE COSÌ DIMOSTRATA :

topologia impresa	modalità di dimostrazione	periodo temporale di riferimento	soggetti aventi titolo a rilasciare certificazione e/o fidejussione	validità	obblighi	soggetto a cui va dimostrato il requisito	
SOCIETÀ DI CAPITALI	BILANCIO DI ESERCIZIO depositato annualmente presso il Registro delle Imprese	Approvato dall'assemblea dei soci in data anteriore a quella entro la quale occorre attestare il requisito	REVISORE collegio dei revisori SOCIETÀ DI REVISIONE che ha rilasciato la certificazione di bilancio	ANNUALE	Le imprese di trasporto devono COMUNICARE la perdita del requisito ENTRO 15 gg dall'evento (DD 25.11.2011, art. 7)	P R O V I N C I A	
IMPRESA INDIVIDUALE e SOCIETÀ DI PERSONE in CONTABILITÀ ORDINARIA	Bilancio di esercizio preso a base per la presentazione della dichiarazione annuale ai fini IRPEF <u>A CUI SI POTRANNO SOMMARE:</u> BENI PERSONALI DEL TITOLARE O DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI (non detenuti in regime di impresa e detratti dell'esposizione debitoria verso banche o società finanziarie): patrimonio mobiliare ed immobiliare (così come rilevati per la redazione dell'ISE quadri da F4 a F6)	Anno precedente a quello entro il quale occorre attestare il requisito	Commercialista iscritto nel registro dei REVISORI CONTABILI CAF IMPRESE (attraverso il responsabile del CAF)	ANNUALE	Le imprese di trasporto devono COMUNICARE la perdita del requisito ENTRO 15 gg dall'evento (DD 25.11.2011, art. 7)		
IMPRESA INDIVIDUALE e SOCIETÀ DI PERSONE in CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	PATRIMONIO NETTO = Valore degli elementi patrimoniali presenti alla fine dell'esercizio assunti al netto dell'esposizione debitoria verso il settore bancario: Valore dei beni ammortizzabili (mobili ed immobili) al netto dei fondi d'ammortamento Valore dei beni in leasing (valore di mercato al netto delle rate ancora da pagare e del prezzo di riscatto) Partecipazioni o titoli detenuti in regime d'impresa Rimanenza di materiali Ammontare dei crediti verso i clienti alla fine dell'esercizio Liquidità <u>A CUI SI POTRANNO SOMMARE:</u> BENI PERSONALI DEL TITOLARE O DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI (non detenuti in regime di impresa e detratti dell'esposizione debitoria verso banche o società finanziarie): patrimonio mobiliare ed immobiliare (così come rilevati per la redazione dell'ISE quadri da F4 a F6)	Anno precedente a quello entro il quale occorre attestare il requisito	Commercialista iscritto nel registro dei REVISORI CONTABILI CAF IMPRESE (attraverso il responsabile del CAF)	ANNUALE	Le imprese di trasporto devono COMUNICARE la perdita del requisito ENTRO 15 gg dall'evento (DD 25.11.2011, art. 7)		
TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMPRESA IN DEROGA ALLE ALTRE MODALITÀ	DICHIARAZIONE del soggetto avente titolo ATTESTANTE l'esistenza, presso di se, di: 1. CONTRATTO DI FIDEJUSSIONE (bancaria o assicurativa) , per un ammontare almeno pari all'importo necessario a dimostrare l'idoneità finanziaria, dal quale risulti che la garanzia in solido è stata prestata per l'adempimento delle obbligazioni finanziarie che l'impresa dovesse contrarre nei confronti di terzi creditori in dipendenza e in connessione dello svolgimento dell'attività di autotrasporto 2. POLIZZA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE (assicurativa) in regola con la vigente normativa, con espressa indicazione dei massimali a copertura dell'importo corrispondente all'idoneità finanziaria da comprovare.	ANNO IN CORSO (da stipularsi precedentemente o contestualmente al rilascio dell'attestazione)	ISTITUTO BANCARIO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI INTERMEDIARIO FINANZIARIO autorizzato ed iscritto in apposito albo	ANNUALE	Le imprese di trasporto devono COMUNICARE la perdita del requisito ENTRO 15 gg dall'evento (DD 25.11.2011, art. 7)		Uffici o Albo Auto tra sportatori
CONSORZI e COOPERATIVE iscritte nella SEZIONE SEPARATA – DPR 155/90	La sussistenza del requisito è comprovata mediante l'avvenuta dimostrazione dell'idoneità finanziaria da parte delle SINGOLE IMPRESE ASSOCIATE e ciò ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera "b", DPR 155/90	Anno precedente o in corso in base alla modalità scelta dalla singola impresa	Uno dei soggetti di cui sopra secondo la modalità scelta dalla singola impresa	ANNUALE	Le singole imprese comunicano entro 15 gg da quando ne hanno avuto conoscenza		
ISTITUTI BANCARI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI INTERMEDIARI FINANZIARI					I soggetti che rilasciano le attestazioni devono COMUNICARE la perdita del requisito ENTRO 15 gg da quando ne hanno avuto conoscenza (DD 25.11.2011, art. 7)		